

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

Aspetti generali

Il sistema tributario, inteso quale insieme di norme volte a regolare le concrete modalità di concorso dei cittadini (e degli altri soggetti presenti nel territorio dello Stato) alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, è in continua evoluzione, a causa degli interventi normativi operati dal Parlamento e, in via delegata, dal Governo, al fine di:

- realizzare gli obiettivi politici delle maggioranze pro-tempore in carica;
- disciplinare i nuovi negozi che il mondo delle imprese continuamente elabora e propone;
- recepire le direttive emanate dall'Unione europea;
- realizzare il federalismo fiscale;
- ecc.

Di fronte ad una normativa in continua evoluzione, il processo di semplificazione delle norme e dei correlati adempimenti, deve esso stesso avere il carattere della continuità.

Il processo di adeguamento e di eventuale correzione delle norme al fine di renderle maggiormente sopportabili ("efficienti ed efficaci") è un processo circolare, che può essere così sintetizzato:

- i soggetti attivi del rapporto tributario emanano le norme;
- i soggetti passivi applicano le norme ai casi concreti;
- sulla base della concreta applicazione emergono le eventuali incongruenze e le possibilità di miglioramento e di semplificazione;
- tali incongruenze e possibilità vengono opportunamente segnalate ai soggetti attivi affinché questi provvedano a valutare l'opportunità degli adeguamenti e ad attuare gli stessi.

La semplificazione a livello Ue

La Commissione europea, al fine di semplificare gli adempimenti che gravano sulle imprese che svolgono la loro attività in più Paesi membri, sta mettendo a punto due importanti innovazioni legislative:

- la definizione di una base imponibile comune ai fini delle imposte sui redditi delle imprese;
- la possibilità per le imprese di adempiere agli obblighi Iva relativi a operazioni condotte in qualunque Paese membro, presso l'Ufficio tributario competente in ragione della loro sede legale ("one-stop shop system").

La Commissione europea sta mettendo a punto un nuovo testo di direttiva Iva (cd. Rifusione della VI direttiva), il quale apporta notevoli semplificazioni, particolarmente in tema di prestazioni di servizi.

La semplificazione del sistema tributario italiano

La necessità della semplificazione del sistema tributario è da tempo presente nei pensieri del Legislatore e nelle richieste dei soggetti passivi del rapporto tributario.

Limitando l'analisi alla recente legislazione, si osserva che:

- lo "**Statuto del contribuente**" introdotto nel nostro ordinamento con la Legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione), afferma che:

(...)

"3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli."

- la "**Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale**" attribuita con Legge 7 aprile 2003, n. 80, all'articolo 2 (Codificazione) afferma che:

"1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:

(...)

c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

(...)

h) è previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta;

i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;

(...)

r) per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, previsione di criteri di effettiva semplificazione, anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

Ulteriori principi direttivi in tema di semplificazione sono riportati nelle disposizioni relative alle singole imposte in cui sarà articolato il codice tributario (Imposta sul reddito, Imposta sul reddito delle società, Imposta sul valore aggiunto, Imposta sui servizi e Accisa).

Tendenze in senso contrario alla semplificazione del sistema tributario italiano

Alcuni interventi normativi comporteranno verosimilmente notevoli complicazioni operative. Tra gli altri si citano:

- **gli interventi in tema di federalismo fiscale:**
 - difficoltà per il contribuente di conoscere la produzione normativa di 20 Regioni, di circa 100 Province e di circa 8000 Comuni.

L'articolo 119 della Costituzione afferma che:

“ I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

(...)”.

- **interventi in tema di previdenza complementare**, previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 243: libertà di trasferimento da un Fondo Pensione ad un altro (“libertà di circolazione”), con le conseguenti difficoltà per i datori di lavoro a versare i contributi ai fondi di destinazione.

Proposte in tema di misure di semplificazione tributaria

Nel seguito vengono proposte alcune misure di semplificazione tributaria suggerite dalla pratica operativa delle imprese piemontesi.

1) rimborsi di spese di vitto, viaggio e alloggio a professionisti e ad altri lavoratori autonomi.

Situazione attuale

In base alla normativa vigente e all’attuale orientamento dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui un’impresa incarica un professionista o altro lavoratore autonomo di recarsi in trasferta al fine di svolgere un incarico per conto dell’impresa mandante:

- il professionista, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute in occasione dell’espletamento dell’incarico, deve addebitare all’impresa in aggiunta al compenso spettante, anche le spese in argomento, con addebito di Iva, salvo che l’operazione sia da considerare fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7, quarto comma, lettera d), del Dpr n. 633/1972;
- l’impresa, in sede di pagamento, deve operare la ritenuta alla fonte del 20% sul totale delle somme corrisposte.

Sono frequenti i casi in cui le imprese procedono direttamente al pagamento delle spese di viaggio (biglietto aereo, biglietto ferroviario, ecc.), senza procedere a riaddebitare la spesa al professionista o altro lavoratore autonomo, con conseguente violazione della normativa Iva (venendosi a configurare una sorta di permuta di servizi) e della normativa in tema di ritenute alla fonte.

Proposta

Si propone di modificare la normativa vigente contemplando la possibilità di evitare l’assoggettamento a Iva e a ritenuta delle spese relative alle trasferte eseguite dai professionisti e dagli altri lavoratori autonomi, a fronte di specifico incarico dell’impresa mandante, a condizione che le stesse siano direttamente sostenute dalle imprese stesse

(cd. “prepagato”). Naturalmente deve essere mantenuta ferma la possibilità di considerare tali spese quali elementi deducibili dal reddito d’impresa.

2) deduzione forfetaria delle spese non idoneamente documentate

Situazione attuale

In base alla normativa attuale, salvo quanto previsto per le imprese minori dall’articolo 66, commi 4 e 5 del Dpr n. 917/1986, l’impresa non ha la possibilità di portare in deduzione le spese non idoneamente documentate (ad esempio: piccole spese documentate da scontrini non “parlanti”).

Proposta

Si propone di introdurre una percentuale forfetaria di deduzione rapportata all’ammontare dei ricavi conseguiti in ciascun periodo d’imposta.

3) Invio di beni all’estero “a cura o a nome dei cedenti”

Situazione attuale

CESSIONI DIRETTE ALL’ESPORTAZIONE

“Costituiscono cessioni all’esportazione:

- a) le cessioni,, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti”.

OPERAZIONI TRIANGOLARI – con invio dei beni in Paesi extra-Ue

Articolo 8, primo comma, Dpr n. 633/1972:

“Costituiscono cessioni all’esportazione:

- a) le cessioni,, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti, anche per incarico dei propri cessionari....”

OPERAZIONI TRIANGOLARI – con invio dei beni in altro Paese Ue

Articolo 58, Dl n. 331/1993:

“Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, ..., effettuate nei confronti di cessionari... se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari...”

Una formulazione simile è contenuta nell’articolo 58 del Dl n. 331/1993, in tema di operazioni triangolari, nelle quali il cessionario estero è un soggetto passivo d’imposta di altro Paese comunitario.

L’attuale formulazione dell’articolo 8 del Dpr n. 633/1972 e dell’articolo 58 del Dl n. 331/1993, comporta notevoli rischi per gli operatori italiani che cedono beni all’estero con le condizioni di reso EXW, FCA e FAS Incoterms 2001 CCI e ciò soprattutto nel caso di operazioni di triangolazione.

Poiché le due norme citate, in caso di triangolazione, pretendono che i beni debbano andare all’estero “a cura o a nome dei cedenti”, il cedente (normalmente il produttore dei beni), il quale, ad esempio, secondo la condizione EXW si dovrebbe limitare a mettere i beni a disposizione dell’acquirente estero presso il proprio stabilimento, si vede costretto a predisporre lettere (o fax o e-mail) di incarico ai vettori (spesso conosciuti solo al momento del ritiro dei beni), con possibili contestazioni in sede di verifica, al solo fine di realizzare un dettato normativo che non corrisponde più alla prassi operativa dei rapporti con l’estero.

Al riguardo, la norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, appare insufficiente e, comunque, non tranquillizzante per gli operatori.

Recentemente, un autorevole commentatore (R. Portale, Imposta sul valore aggiunto, Edizioni IL SOLE 24 ORE, Milano, 2004, pp. 196-197), ha sostenuto che le condizioni di reso EXW, FCA e FAS, sono incompatibili con l’operazione di triangolazione.

Si evidenzia che in base a quanto è a nostra conoscenza, le condizioni di reso sopra citate sono quelle di gran lunga prevalenti nei rapporti tra imprese italiane e clienti esteri.

Proposta

Si propone di modificare la formulazione dell’articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972 e dell’articolo 58 del Dl 331/1993, prevedendo che l’organizzazione del trasporto o della spedizione dei beni all’estero possa essere attuata anche dal cessionario (italiano o estero).

4) Invio di beni in Paesi extra-Ue in base a contratti d’appalto

Situazione attuale

Nel caso in cui un'impresa italiana, in virtù di contratto d'appalto, si impegna a realizzare un impianto "chiavi in mano" all'estero, con clausola di passaggio della proprietà a collaudo avvenuto o simili, l'operazione, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del Dpr n. 633/1972, si considera effettuata all'estero, con conseguente mancato concorso alla formazione del volume d'affari e del plafond.

In tali evenienza, alcuni operatori, al fine di far concorrere alla formazione del plafond una parte almeno del corrispettivo dall'appalto, attuano la distinzione tra:

- valore normale dei beni trasferiti al cantiere all'estero: per il quale in fattura viene fatto riferimento all'articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972;
- valore aggiunto estero: per il quale in fattura viene fatto riferimento all'articolo 7, secondo comma, del Dpr n. 633/1972.

Così operando, il valore normale dei beni trasferiti al cantiere estero viene fatto concorrere alla formazione del plafond.

Tale modalità di comportamento potrebbe prestare il fianco ad una diversa interpretazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la quale facendo leva sul principio di accessorietà di cui all'articolo 12 del Dpr n. 633/1972, potrebbe sostenere la tesi dell'integrale sottoposizione dell'operazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Dpr n. 633/1972, con pesanti conseguenze per l'impresa interessata.

Riguardo, invece, alle medesime operazioni condotte nei confronti di committenti Ue, con consegna dei beni in altro Paese Ue, la situazione normativa appare soddisfacente, salvo le possibili complicazioni burocratiche (dovute alla necessità di conciliare le disposizioni italiane con quelle del Paese estero) che dovrebbero, peraltro, trovare soluzione con il recepimento della direttiva comunitaria (una volta che questa sarà resa definitiva) in tema di "one-stop shop system".

Proposta

Si propone di modificare la formulazione dell'articolo 8 del Dpr n. 633/1972, prevedendo la possibilità di fare concorrere alla formazione del plafond il valore normale dei beni trasferiti all'estero.

Si ricorda che una disposizione del genere era già prevista nella bozza di Testo Unico dell'Iva, peraltro mai entrato in vigore.

5) invio di beni in Paesi extra Ue a titolo non immediatamente traslativo della proprietà

Situazione attuale

L'invio di beni a titolo non immediatamente traslativo della proprietà in Paesi extra Ue (ad esempio: invio di beni in conto visione, invio di beni a fronte di contratti di "consignment stock" e simili, invio di beni a magazzini di consegna, etc.), con il conseguente trasferimento della proprietà degli stessi in un momento in cui essi sono fuori dal territorio dello Stato italiano, comporta l'effettuazione di operazioni fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del Dpr n. 633/1972. In virtù di tale regola le operazioni in argomento non concorrono a formare il volume d'affari e il plafond.

La situazione normativa appare invece soddisfacente riguardo alle operazioni condotte con clienti di altri Paesi Ue (salvo le eventuali complicazioni burocratiche indotte dalla necessità di apertura di una posizione Iva nel Paese estero, relativamente agli invii di beni a magazzini di consegna e, in alcuni Paesi, agli invii di beni in base a contratti di "consignment stock").

Proposta

Anche se non si tratta di una misura di semplificazione in senso tecnico, per ragioni di coerenza rispetto a quanto previsto dal precedente punto 4), si propone di ampliare la disposizione proposta con riferimento al precedente punto 4), inserendo nella stessa anche il valore normale dei beni, esportati in definitiva (in base a lista valorizzata o a fattura pro-forma), in quanto inviati a clienti extra Ue, senza immediato trasferimento della proprietà.

6) regime fiscale delle stabili organizzazioni all'estero

Situazione attuale

Poiché il sistema tributario italiano, relativamente ai soggetti fiscalmente residenti in Italia, applica il regime di concorso alla formazione del reddito complessivo dei redditi ovunque prodotti ("world wide system"), i redditi prodotti da stabili organizzazioni all'estero entrano a far parte del reddito imponibile italiano, con la conseguenza:

- favorevole: di far valere in deduzione le eventuali perdite prodotte all'estero;
- sfavorevole: di azzerare, ai fini italiani, i regimi di favore eventualmente concessi dal Paese estero di insediamento della stabile organizzazione, salvo l'esistenza di clausole pattizie del tipo "tax sparing clause";
- in ogni caso: di costringere l'impresa italiana a tenere una contabilità separata relativamente a ciascuna stabile organizzazione all'estero.

Sull'argomento si annota che, conseguentemente al venir meno della possibilità di svalutare con valenza fiscale le partecipate (italiane o estere) e alla obiettiva complessità

del consolidato fiscale mondiale, molti gruppi societari presenti con proprie unità all'estero stanno riscoprendo le virtù della stabile organizzazione.

Proposta

In coerenza con quanto attuato dalla Riforma Tremonti a favore delle società: possibilità di scelta tra il **regime dell'autonomia fiscale** (con conseguente esclusione dalla formazione del reddito del dividendo, per il 95% del suo importo, e delle perdite per il 100% del loro importo) e il **regime del consolidato fiscale** (con conseguente piena integrazione degli imponibili), si propone di consentire alle imprese, relativamente alle proprie stabili organizzazioni all'estero, di optare tra un **regime di esclusione** (degli utili e delle perdite) dal reddito complessivo della casa madre italiana e un **regime di piena trasparenza fiscale** (come attuato dal sistema in vigore).

Tale possibilità di opzione dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

- principio "all in, all out";
- vincolo quinquennale o triennale.

7) regime fiscale degli espatriati stranieri in Italia

Situazione attuale

Attualmente il dipendente di società estera che viene distaccato per un determinato periodo di tempo presso una società italiana, subisce il seguente trattamento fiscale:

- se mantiene la residenza fiscale estera: è assoggettato all'Irpef italiana relativamente ai redditi prodotti in Italia (salvo il caso in cui viene a realizzarsi la situazione prefigurata nell'articolo 15 del Modello OCSE contro la doppia imposizione internazionale dei redditi);
- se perde la residenza fiscale estera e assume la residenza fiscale italiana: è soggetto all'Irpef sui redditi ovunque prodotti.

Com'è noto l'assunzione e la perdita della residenza fiscale italiana dipende dalla normativa interna (articolo 2 del Tuir) e dall'eventuale accordo contro la doppia imposizione.

Particolarmente delicati risultano gli adempimenti in capo all'impresa distaccataria italiana ove questa eroghi al dipendente ricevuto in distacco somme o valori.

Proposta

Nel solco di quanto previsto dall'articolo 3 del Dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in tema di incentivi per il rientro in Italia di

ricercatori residenti all'estero, al fine di non disincentivare la costituzione in Italia di "head quarters" di società estere e di favorire la costituzione di società a capitale estero, sarebbe opportuno:

- prevedere un periodo di tempo adeguato per la durata del quale, ove il soggetto distaccato acquisisca la residenza fiscale italiana, non scatti la regola "world wide" (in Cina, ad esempio, tale periodo è di 5 anni);
- prevedere il non concorso alla formazione del reddito delle somme e dei valori corrisposti dall'impresa italiana distaccataria al lavoratore distaccato, sino ad un importo massimo annuale.

8) autofatturazione o numerazione e integrazione della fattura estera

Situazione attuale

Attualmente, ove il soggetto estero ponga in essere operazioni che in base alle regole della territorialità Iva si considerano effettuate in Italia, sorge in capo al soggetto cessionario o committente l'obbligo:

- in certi casi: di emettere autofattura ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del Dpr n. 633/1972 (servizi di cui all'articolo 7 del Dpr n. 633/1972), con successiva annotazione sul registro fatture emesse e sul registro acquisti;
- in altri casi: di annotare l'Iva sulla fattura emessa dal soggetto estero (acquisti da operatori della Repubblica di San Marino), con successiva annotazione della fattura integrata sul registro fatture emesse e sul registro acquisti;
- in altri casi: di numerare e integrare la fattura emessa dal soggetto estero (acquisti di beni e servizi di carattere intracomunitario, di cui all'articolo 38 e all'articolo 40 del Dl n. 331/1993), con successiva annotazione della fattura integrata sul registro fatture emesse e sul registro acquisti.

Vi sono poi dei casi nei quali la situazione è ancora più complicata (si pensi alle operazioni di acquisto e di successiva estrazione relative a beni giacenti in depositi Iva di cui all'articolo 50-bis del Dl n. 331/1993).

I documenti sopra indicati devono emessi anche in presenza di operazioni non imponibili, non soggette o esenti.

Proposta

Si propone di unificare le modalità operative di comportamento estendendo la modalità dell'integrazione della fattura estera (procedura acquisti intracomunitari).

9) invio di vino e altre bevande alcoliche in altro Paese Ue a consumatori finali o per la partecipazione a fiere o altre manifestazioni

Situazione attuale

Attualmente l'impresa italiana che invia, anche una sola bottiglia di vino, a un consumatore finale di altro Paese Ue, a seguito di vendita a distanza, avrebbe l'obbligo:

- ai fini accise: di designare un rappresentante fiscale accise nel Paese estero (o di appoggiare la spedizione a un soggetto titolare di deposito fiscale nel Paese estero), affinché il medesimo assolvà in nome e per conto del consumatore finale gli adempimenti previsti ai fini delle accise nel Paese di arrivo;
- ai fini Iva: di aprire una posizione Iva nel Paese estero, mediante la quale applicare l'Iva prevista nel Paese estero.

Adempimenti analoghi dovrebbero essere attuati nel caso di invio di vino (o altre bevande alcoliche) all'estero per la partecipazione a fiere o ad altre manifestazioni, ove si proceda a offrire il vino (o altre bevande alcoliche) al pubblico in degustazione gratuita o si proceda a eseguire atti di vendita con consegna immediata in fiera o nei locali in cui si tiene la manifestazione.

Problemi simili vi sono nel caso di invio di confezioni di vino (o di altre bevande alcoliche) in regalo.

Il collegamento tra normativa accise e normativa Iva si presenta difficoltoso e pieno di asperità interpretativa.

E' inutile sottolineare che con una normativa siffatta è facile incorrere in violazioni delle norme vigenti, con gravi rischi per gli operatori economici (senza corrispondenti vantaggi, in quanto i medesimi, nel dubbio, applicano le accise italiane, salvo per il vino che è un prodotto ad accisa zero, e l'Iva italiana)

Si è a conoscenza che a livello comunitario è stata predisposta una proposta di direttiva che recepisce e risolve positivamente alcune delle sopra indicate difficoltà operative.

Tuttavia, al momento, nulla di concreto è stato fatto.

Ci si rende conto che si tratta di una modifica di competenza della Commissione europea.

Proposta

Relativamente alle vendite a distanza (ivi compreso il commercio elettronico indiretto) si propone di estendere le soglie già previste per la vendita dei prodotti diversi da quelli soggetti ad accisa, con applicazione dell'accisa italiana e dell'Iva italiana sino al raggiungimento delle cennate soglie.

Relativamente alle cessioni gratuite e alle fiere e altre manifestazioni all'estero, si propone di adottare le soglie di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 504/1995, per singolo invio gratuito o per singola fiera / manifestazione.

L'articolo 11 del D.lgs. n. 504/1995 prevede infatti che per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in uno Stato membro, acquistati da privati di altro Stato membro per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati, a condizione che non vengano superati i seguenti quantitativi:

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. bevande spiritose (Liquori): | 10 litri |
| b. prodotti alcolici intermedi: | 20 litri |
| c. vino | 90 litri di cui 60 litri, al massimo, di vino
spumante |
| d. birra | 110 litri |

10) spese di rappresentanza

Situazione attuale

La situazione attuale si caratterizza per uno stato di grave incertezza circa la corretta individuazione delle spese di rappresentanza e per un regime di grave penalizzazione di spese che l'impresa sostiene comunque allo scopo di aumentare il proprio giro di clientela e la propria redditività futura.

La penalizzazione opera sia ai fini Iva (con l'indetraibilità dell'imposta, salvo il caso della distribuzione gratuita di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro), sia ai fini delle imposte sui redditi (deducibilità ai fini fiscali di 1/3, in 5 anni, delle spese di rappresentanza sostenute).

Proposta

Si propone di abrogare le norme in tema di indeducibilità fiscale delle spese di rappresentanza o, almeno, di introdurre delle soglie (ad esempio: in percentuale dell'ammontare dei ricavi) al di sotto delle quali, relativamente alle spese in argomento, sia consentito dedurre la spesa; in quest'ultimo caso, si rende altresì necessaria una riformulazione del dettato normativo allo scopo di delineare in modo più preciso la nozione di spese di rappresentanza.

11) autovetture a disposizione dell'azienda

Situazione attuale

La situazione attuale si caratterizza per le notevoli difficoltà operative recate dalla disciplina di cui all'articolo 164 del Tuir (limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni).

La normativa vigente penalizza l'acquisto, il noleggio e il leasing delle autovetture non assegnate a lavoratori dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, sancendo l'indeducibilità parziale delle spese e degli altri componenti negativi (ad esempio, gli ammortamenti) e costringendo l'impresa a eseguire complessi calcoli per singolo veicolo a disposizione dell'azienda.

Proposta

Si propone di consentire la piena deducibilità fiscale delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture a effettiva disposizione dell'azienda.

Si evidenzia che l'accoglimento di tale proposta avrebbe un positivo effetto sulla domanda di beni e servizi, contribuendo, in tal modo al rilancio dell'economia nazionale.

12) presentazione del Modello F24 a saldo zero

Situazione attuale

In base alla normativa attuale l'impresa è obbligata a presentare il Modello F24, anche in presenza di saldo zero, in relazione all'operare del meccanismo di compensazione fiscale.

Proposta

Si propone di sopprimere l'obbligo di presentazione del Modello F24 a saldo zero o, almeno, di presentarlo unitamente al primo Modello F24 successivo con saldo positivo.

13) codici tributo

Situazione attuale

Il numero dei codici – tributo, utilizzati dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli F24 e di altra documentazione tributaria, ha raggiunto una dimensione spropositata.

Proposta

Si propone di procedere ad eseguire accorpamenti dei codici – tributo, in modo da renderli maggiormente gestibili.

Stefano Garelli

Torino, 15 dicembre 2004